

Edili - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/04/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
01/01/2007	30/06/2011	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2011	31/12/2014	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1,1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 12/11/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 29/07/2019. Dal 1° ottobre 2019 sono previsti i seguenti aumenti per i valori del contributo contrattuale:

Livelli	Parametri	Aumento
VII	200	4,00
VI	180	3,60
V	150	3,00
IV	140	2,80
III	130	2,60
II	117	2,34
I	100	2,00

141 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI EDILPRE, in forma abbreviata FONDO PENSIONE EDILPRE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	14/02/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
15/02/2006	In data 15/02/2006 la COVIP ha deliberato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo EDILPRE.						

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	30/06/2011	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2011	31/12/2014	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

01/01/2015	30/09/2019	1,1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 12/11/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 29/07/2019. Dal 1° ottobre 2019 sono previsti i seguenti aumenti per i valori del contributo contrattuale:

Livelli	Parametri	Aumento
VII	200	4,00
VI	180	3,60
V	150	3,00
IV	140	2,80
III	130	2,60
II	117	2,34
I	100	2,00

Opzioni quota lavoratore

FONDAPI
/

EDILPRE

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo e fino al 15/02/2006 i lavoratori associati possono versare una quota aggiuntiva a loro carico entro i limiti di deducibilità fiscale.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 28/04/2006 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time), tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, CFL e apprendisti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 22/06/2000 (decorrenza 01/06/2000)

La retribuzione utile al calcolo del TFR è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- percentuale per i riposi annui;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;

- trattamento economico per ferie e per la gratifica natalizia;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati;
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· Dal 09/07/2003¹ al 15/02/2006 lo Statuto di EDILPRE prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dall' art. 11 dello Statuto.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI E AFFINI

Indice:

15/04/2025 CCNL
29/07/2019 CCNL Ipotesi di accordo
09/03/2015 CCNL Verbale di accordo
12/11/2014 CCNL Verbale di accordo
12/05/2010 CCNL Verbale di accordo
28/04/2006 Accordo adesione FONDAPI
15/02/2006 EDILPRE decadenza autorizzazione all'esercizio dell'attività
04/03/2005 CCNL Verbale di accordo
21/02/2005 CCNL Verbale di accordo
11/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo
02/10/2003 Accordo EDILCASSE EDILPRE
22/06/2000 CCNL Testo definitivo
23/04/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
21/07/1995 CCNL Testo definitivo

15/04/2025

Verbale di stipula

Il 15 aprile 2025 in Roma tra l'Unione Nazionale di Categoria della piccola e media industria edile e affini CONFAPI ANIEM, con l'assistenza di Federico Ruta della Segreteria nazionale di Confapi Aniem e della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - CONFAPI e FENEALUIL - Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - aderente alla UIL - Unione Italiana del Lavoro, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA - Costruzioni e Legno)- aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria delle costruzioni edilizie e affini.

Articolo 90 Fondo di previdenza - Fondapi

Norme generali

FONDAPI è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori e le lavoratrici delle piccole e medie imprese edili ed affini applicanti il CCNL CONFAPI-ANIEM.

La contribuzione da versare al fondo è distinta tra contributo obbligatorio contrattuale e contributo per gli aderenti.

La contribuzione per gli aderenti, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto è stabilita con la seguente articolazione:

- 1,10% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico delle imprese;
- 1,10% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del lavoratore ed euro 5,68 a carico del datore di lavoro per tutti i lavoratori che hanno aderito al fondo in data antecedente l'1-1-2015. Per i lavoratori che al 1-1-2015 non erano iscritti al Fondapi l'una tantum non è dovuta.

È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo; pertanto ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito che sarà a cadenza mensile.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Per favorire ed agevolare la partecipazione dei lavoratori al Fondo di previdenza complementare, le parti concordano le seguenti misure:

- attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso l'Edilcassa. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;

- rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del t.f.r., in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;

- sottoscrizione nazionale di un Protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Edilcasce sui versamenti al Fondo;
- incaricare le Edilcasce, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.

Contribuzione contrattuale

È stato istituito a partire dal 01/01/2015 a carico del datore di lavoro un contributo contrattuale obbligatorio mensile di euro 8 (riparametrato su base 100) da versare al Fondo Fondapi. Tale contributo dal 1 Ottobre 2019 è stato elevato a euro 10 (riparametrato su base 100) - v. tabella allegato Y.

Per i lavoratori iscritti al Fondapi all'1.1.2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.

Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria - Feneal, Filca e Fillea - al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12.11.2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il C.C.N.L. Confapi Aniem, visti gli accordi del 28.4.2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.

Le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente C.C.N.L. al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni).

Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento saranno utilizzate nelle seguenti modalità:

Il 70% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamento accantonate al 31/12/2023 presenti nel Fondo presso la CNCE è destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda (secondo il regolamento Fondapi) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai fondi previdenziali. Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Le modalità attuative di quanto sopra sono presenti nell'Allegato B2025.

29/07/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/7/2019, tra CONFAPI ANIEM Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12/11/2014 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/9/2019 e scadrà il 30/9/2020.

[...]

Le Parti concordano che l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto all'art. 90 viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall'1/10/2019, come definito nella seguente tabella.

Livelli	Parametri	Aumento
VII	200	4,00
VI	180	3,60
V	150	3,00
IV	140	2,80
III	130	2,60
II	117	2,34
I	100	2,00

[...]

Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente CCNL si applica dall'1/9/2019 al 30/9/2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data dell'1/9/2019 e instaurati successivamente. Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A/R dariceversi almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato.

Le parti concordano inoltre che la contrattazione territoriale avrà decorrenza non anteriore all'1/9/2019.

09/03/2015

Verbale di accordo

Il giorno 9/3/2015, tra la CONFAPI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini, così come rinnovato il 12/11/2014;

visto l'accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese - FONDAPI e successive modifiche e integrazioni;

si conviene quanto segue

in ordine alle procedure di utilizzo delle Edicasse/Casse Edili (di seguito 'Casse') nell'attività del Fondo Fondapi (di seguito 'Fondo').

1. L'adesione (tacita, esplicita) dei lavoratori al Fondo deve essere comunicata alla Cassa di competenza con cadenza mensile, con invio delle anagrafiche dei lavoratori attraverso il protocollo di comunicazione in uso presso la Cassa (adesioni tacite) e a mezzo posta della Scheda di adesione (adesione esplicita) alla Cassa stessa (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza). L'azienda è tenuta a sottoscrivere (con timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.

2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:

- il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa di competenza con la cadenza mensile prevista per gli altri versamenti;

- il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse.

3. Le Casse svolgeranno le seguenti attività:

a. promozione del Fondo, attraverso la distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da FONDAPI;

b. acquisizione e verifica anagrafiche, attraverso i flussi informativi (adesioni tacite) e la raccolta provvisoria delle schede di adesione (adesioni esplicite) dei lavoratori. Le schede di adesione perverranno alla Cassa in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza mensile, le copie per la Cassa verranno archiviate a cura della stessa. Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);

- la registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti al Fondo ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa. L'aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;

- L'accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa, della iscrizione al Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;

- La trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;

- invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti,

c. acquisizione, verifica ed invio dei contributi:

- acquisizione provvisoria dei contributi a FONDAPI;

- acquisizione e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati;

- verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo. Attraverso tale operazione, si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);

- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- contributo del lavoratore

- contributo dell'impresa

- TFR

- contributo volontario.

- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- contributo del lavoratore

- contributo dell'impresa

- TFR

- contributo volontario.

- segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;

- segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a FONDAPI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del mese. Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;

- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.

4. Le Casse, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse;

5. Le Casse sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo;

6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.

Inoltre, premesso che

- Le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e chiarimenti, nonché ai fini degli obblighi derivanti dalle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo nazionale di settore, con riferimento ai processi di adesione contrattuale, esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondapi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente ;
- Il citato ruolo delle aziende tiene conto dell'intermediazione delle Casse nei processi produttivi caratteristici del Fondapi;
- Le Casse svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e chiarimenti, nonché ai fini degli obblighi derivanti dalle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo nazionale di settore, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondapi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.

Si conviene

1. Che le rimesse contributive delle Casse al Fondo devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo (ivi comprese le adesioni realizzate con il c.d. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR);
2. Di delegare il Fondo ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse funzionali all'attività del Fondo stesso e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nei rapporti con le Casse stesse.

Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse nel processo di conferimento del TFR è conforme alla normativa di legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di legge.

09/03/2015

Verbale di accordo

Il giorno 9/3/2015, tra la CONFAPI ANIEM Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL

Visto il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12/11/2014, di seguito riportato;

Vista la disciplina contrattuale in materia di previdenza complementare, di cui all'art. 90 del suddetto CCNL, "Viene istituito a partire dal 1/1/2015 a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.

Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1/1/2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.

Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria - Feneal, Filca e Fillea - al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12/11/2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28/4/2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.

Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.

A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni). '

Visto il contributo contrattuale di 8 euro, così riparametrato:

Livello	Parametro	Contributo
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Visto quanto stabilito nell'accordo tra Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea del 9/3/2015 si concorda quanto segue:

1. Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1/1/2015, il contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
2. Per i lavoratori non già iscritti al Fondapi al 1/1/2015, il versamento del contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) determina l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli organi di amministrazione del Fondo, in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
3. Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto al sopra richiamato CCNL, il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Fondapi;
4. La posizione individuale maturata presso il Fondapi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione al Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

5. Ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondapi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative che saranno appositamente indicate dal Fondo, a cui pertanto si rinvia integralmente;
6. La contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili/edilcasce.

Con riguardo al calcolo del contributo contrattuale, le parti concordano che:

1. Per i lavoratori operai, il contributo contrattuale si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'Importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate;
 2. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero;
 3. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
 4. Il contributo al Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D.Lgs. 252/2005) ed è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D.Lgs. 252/2005);
 5. L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
- Con riferimento all'applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, le parti rimandano al vademecum applicativo ivi allegato (Allegato 2).

ALLEGATO 1 - Tabelle contributo contrattuale

	Livelli	Parametri	Riparametrizzazione per livelli	Maggiorazione 18,5%	Totale	Valori orari	Note
Impiegati	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista la riparametrizzazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
	1	100	8,00				
	Livelli	Parametri	Riparametrizzazione per livelli	Maggiorazione e 18,5%	Totale	Valori orari	Note
Operai	A	B	C	D = C*18,5	E = C+D	E/173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072	13,272	0,0767	
	3	130	10,40	1,924	12,324	0,0712	
	2	117	9,36	1,7316	11,0916	0,0641	
	1	100	8,00	1,48	9,48	0,0548	

ALLEGATO 2 - Vademecum

FONDAPI contributo 'contrattuale'

Come noto, l'accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini dispongono, con decorrenza dal 1/1/2015, il versamento al FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (c.d. contributo 'contrattuale').

Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Fondapi alla data del 31/12/2014, sia per i lavoratori non iscritti.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.

1) Fonti:

- accordo 12/11/ 2014 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini;

- accordi nazionali 9/3/2015

2) Previsione contrattuale: contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Fondapi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.

3) Decorrenza del contributo: 1/1/2015

4) Procedure per il calcolo del contributo

Il contributo 'contrattuale' a Fondapi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

In sostanza, il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore, come ad esempio, malattia, cassa Integrazione, ecc.

L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili/Edilcasce che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.

Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.

Per tali lavoratori, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Per gli impiegati, il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo contrattuale Fondapi per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13a e della 14a mensilità.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati, nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.

Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

5) Part time impiegati: salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

6) Lavoratori già associati al Fondapi: per i lavoratori già associati al Fondapi alla data del 31/12/2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.

7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati al Fondapi alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale, si fa riferimento all'accordo del 9 marzo 2015 ed alle circolari emanate dal Fondo.

8) Natura irrevocabile del contributo: il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi.

La posizione individuale maturata presso il Fondo suddetto, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Fondapi: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso il fondo stesso, a cui pertanto si rinvia integralmente. Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni ai Fondo Fondapi:

a) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare ai Fondo;

oppure, in alternativa,
b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo riportate sul sito www.fondapi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

10) Contributo Inps di solidarietà.

Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'art. 9-bis del decreto-legge 29/3/1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/6/1991, n. 166.

11) Aspetti fiscali.

Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005)

Allegati:

Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Fondapi

ALLEGATO 1 - Contributo contrattuale

Impiegati - Contributo contrattuale (Valori mensili)

Livelli	01/01/2015
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

Operai - Contributo contrattuale (valori orari *)

Livelli	01/01/2015
4	0,0767
3	0,0712
2	0,0641
1	0,0548

Apprendisti - Contributo contrattuale

Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili

Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (*)

- (*) - Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro

12/11/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/11/2014, tra CONFAPI-ANIEM Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12/5/2010 per gli addetti delle piccole e medie Industrie edili ed affini.

Il presente verbale di accordo scadrà il 30/6/2016.

Art. 90 Fondo di previdenza integrativa

Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8,00 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.

Per i lavoratori Iscritti al Fondapi al 1/1/2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino Iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.

Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria - Feneal, Filca e Fillea - al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12/11/2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28/4/2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.

Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.

A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni).

12/05/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/5/2010, tra ANIEM - CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1/7/2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Il presente accordo decorre dall'1/4/2010 e scadrà 31/12/2012.

Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa

A decorrere dall'1/7/2011 le aliquote contributive a carico dell'impresa e del lavoratore, previste dall'art. 90 del CCNL 1/7/2008, sono elevate all'1,10%.

- Dichiarazione comune -

Per favorire ed agevolare la partecipazione dei lavoratori al Fondo di Previdenza Complementare, le parti concordano le seguenti misure:

- attivazione dell'adesione delegata di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso l'Edilcassa. La stessa provvedere a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
- rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
- sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Edilcasse sui versamenti al Fondo;
- incaricare le Edilcasse, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo

28/04/2006

Verbale di accordo

Il giorno 28/4/2006, tra ANIEM/CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time), tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, CFL apprendisti ecc. compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini ANIEM/CONFAPI - FENEAL/UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL 11/06/2004, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, si è convenuto:

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a

CONFAPI);

- di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente;
- a norma dell'art. 90 del suddetto CCNL 11/6/2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata:
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dell'impresa;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a Euro 11,36 di cui Euro 5,68 a carico del lavoratore ed Euro 5,68 a carico del datore di lavoro.

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile.

E' data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti.

15/02/2006

In data 15/02/2006 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha deliberato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo EDILPRE.

Preso atto di quanto disposto dalla delibera della Covip relativamente alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, le parti sottoscrittrici del CCNL Edili (piccola e media impresa) hanno individuato in FONDAPI il Fondo di Previdenza complementare a cui poter far aderire, dalla data di sottoscrizione del successivo accordo (28/04/2006) i lavoratori iscritti che volontariamente richiedano il trasferimento.

04/03/2005

Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Concordano di studiare un dispositivo statutario di Edilpre che consenta ai lavoratori iscritti alle Edilcasse di far trattenere la quota a loro carico dagli accantonamenti a loro favore effettuati presso la stessa per essere versata al Fondo sulla base di modalità contestualmente stabilite.

Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

In attuazione dell'accordo nazionale 21/2/2005 ed esaminata la documentazione fornita dal Fondo Edilpre, esprimono il loro consenso sulle alleghe modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - Edilpre.

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.

Modifiche allo statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini (EDILPRE)

ESTENSIONE DEI DESTINATARI

Art. 1 - Fonti istitutive e forma giuridica - co.1

"1. In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra l'ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL:

- CCNL settore Edili ed Affini - 22/6/2000;
- CCNL settore Lapideo/Estrattivo 26/5/2004;
- CCNL settore Manufatti in cemento e Laterizi 5/5/2004;
- CCNL settore Cemento/Calce/Gesso 5/5/2004;

nonché degli accordi 7/11/2001 e 8/4/2002 (settore edile), 5/5/2004 (settori Lapideo/Estrattivo - Manufatti in cemento e laterizi - Cemento/Calce/Gesso) sottoscritti dalle medesime organizzazioni..... (omissis)"

I CCNL ed i citati accordi rappresentano le fonti Istitutive del Fondo."

MODALITA' DI ADESIONE

Art. 7 - Modalità di adesione - co.1

"I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda, contenente l'impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto. La domanda di adesione contiene delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo".

Art. 7 - (Modalità di adesione - co.2

"Il lavoratore, superato il periodo di prova, può associarsi al Fondo utilizzando il modulo di adesione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite della competente Cassa Edile - Edilcassa, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 8 co. 1 del D.Lgs 124/93. I citati obblighi contributivi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all'azienda dell'adesione del lavoratore.

L'adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell'aderente dall'impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto".

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni - co.1 lett. f

"predisporre il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP".

QUOTA DI ISCRIZIONE

Art. 7 - Modalità di adesione - co.5

"All'atto dell'adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle Fonti Istitutive quale quota di iscrizione una tantum tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti.

L'ammontare di tale quota è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l'esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio".

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni -) co.1 lett. a)

"Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto".

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni -) co.1 lett. i)

(Abrogato)

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni - co.1 lett. j), k), l), m)

i)"modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione"

j) "scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo"

k) "scelta su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile"

l) "ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione".

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.1

"Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h) del presente Statuto,....."

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.2

"Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lettere g) e i) del presente Statuto,"

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.3

"Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lett. j) del presente Statuto,....."

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.5

"Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h)...."

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett. d), g), i), j)...."

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione - co.1, lett. o

"Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l'importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l'anno di riferimento".

Art. 30 - Spese - co.3, lett. b

"di una parte dei contributi, denominata quota associative, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa".

DIRITTI DI VOTO IN ASSEMBLEA

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea dei delegati - co.6

"Il Delegato può farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato.

Lo stesso delegato non può essere portatore di più di due deleghe".

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20 - Il Collegio dei revisori contabili: attribuzioni - co.1

"Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita, inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio".

CONTRIBUZIONE

Art. 22 - Contribuzione - co.2

"L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al datore di lavoro dell'adesione del lavoratore ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente Statuto.

Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione".

ANTICIPAZIONI

Art. 24 - Anticipazioni - co.1

"L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5/8/1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449. L'iscritto può inoltre conseguire un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 53 del 8/3/2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001. In tutti i casi di anticipazione, l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione....".

Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIAM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Considerato quanto previsto al punto E) dell'accordo 21/2/2005, con il quale è stata istituita la contribuzione straordinaria a carico delle Edilcasse per il finanziamento delle attività del Fondo Edilpre, impegnano ciascuna Edilcassa a:

1. determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
2. al versamento del suddetto contributo entro il 30 aprile p.v. sul conto corrente n. 000020143977 presso UNICREDIT BANCA - ABI 02008 - CAB 003342 - CIN R - intestato al Fondo EDILPRE;
3. inviare al Fondo, entro la stessa data, le evidenze contabili di bilancio da cui risulti l'ammontare della massa salari su cui è calcolato l'importo.

21/02/2005

Verbale di accordo

Il giorno 21/2/2005, tra l'ANIAM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Considerato

- a) che alla scadenza prevista per il 14/3/2005 non è stato raggiunto il numero minimo di 3.000 aderenti al Fondo EDILPRE,
- b) che sono stati sottoscritti accordi fra le parti costitutive per estendere la destinazione del Fondo ai lavoratori operai, impiegati e quadri dei settori Lapidario/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso;

Concordano

c) sulla necessità di modificare lo Statuto del Fondo relativamente a:

1. estensione dei destinatari del Fondo;
2. quota associativa;
3. quota di iscrizione;
4. procedure di adesione del lavoratore che garantiscano la stabilità delle medesime;
5. diritto di voto in assemblea - deleghe;
6. anticipazioni;

d) sulle modifiche alla domanda di adesione al Fondo, all'informativa resa ai sensi della legge sui dati personali nonché alla scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo dovute da modifiche statutarie e di legge;

e) di istituire una contribuzione straordinaria per il funzionamento delle attività promozionali del Fondo Edilpre a carico di ogni Edilcassa;

f) sulla necessità di chiedere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP - la proroga al 14/9/2006 del termine per il raggiungimento del numero minimo di 3.000 aderenti al Fondo.

11/06/2004

Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa EDILPRE

La contribuzione, da versare al fondo Edilpre con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Le parti, con accordo di cui all'allegato R, hanno stabilito le modalità di riscossione dei contributi attraverso le Edilcasse.

02/10/2003

Roma, 2 Ottobre 2003

t r a

ANIEM

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 22 giugno 2000;
- visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini – EDILPRE;

si conviene quanto segue

in ordine alle procedure di utilizzo delle Edilcasse nell'attività del Fondo EDILPRE.

1. L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alle Edilcasse di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alle Edilcasse con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza). L'azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.

2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo EDILPRE, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:

- il versamento sarà effettuato sul conto corrente delle Edilcasse di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;
- il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Edilcasse.

3. Le Edilcasse svolgeranno le seguenti attività:

3.1. promozione del Fondo EDILPRE

- distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da EDILPRE;

3.2. acquisizione e verifica anagrafiche

- raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori. Le schede perverranno alle Edilcasse in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per le Edilcasse verranno archiviate a cura della stessa. Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Edilcassa, la stessa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);

- registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a EDILPRE ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Edilcassa. L'aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;

- accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Edilcassa, della iscrizione al Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;

- trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;

- invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.

3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi

- acquisizione provvisoria dei contributi a EDILPRE;

- acquisizione e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati.

- verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo. Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);

- trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- contributo del lavoratore

- contributo dell'impresa

- TFR

- contributo volontario;

- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- contributo del lavoratore

- contributo dell'impresa

- TFR

- contributo volontario;

- segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;

- segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a EDILPRE per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre. Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Edilcasse, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;

- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.

4. Le Edilcasse, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards

tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Edilcasce stesse.

5. Le Edilcasce sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo.

6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Edilcasce il rimborso degli oneri a carico delle stesse per le attività prestate ai sensi del presente accordo.

22/06/2000

Art. 90 - Previdenza complementare.

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore che sarà costituito secondo quanto previsto dall'accordo attuativo (allegato L).

Dichiarazione comune.

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti a EDILCASSA.

Il predetto contributo paritetico sarà versato a EDILCASSA, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.

Allegato L

Roma, 22 giugno 2000

tra

- ANIEM

e

- FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

quali parti unitariamente intese come parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al D.lgs. 21.4.93 n. 124 in tema di Fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini 16.6.00;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto al sistema previdenziale obbligatorio

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dipendenti delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'art. 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un Fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

1 - Costituzione.

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e ss. CC, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto. Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti 'pro tempore', dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle parti istitutive che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

2 - Destinatari.

Sono destinatari del Fondo:

a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in CFL e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano CCNL sottoscritti dalle

Organizzazioni firmatarie del presente accordo;

b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle OOSS e datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei CCNL citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;

c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'art. 19 del presente accordo.

3 - Soci.

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo rimangono associati ad esso.

4 - Organi del Fondo.

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori contabili.

5 - Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea è composta da un massimo di 44 soci delegati, dei quali il 50% designato dalle imprese e il 50% eletto dai lavoratori iscritti al Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle OOSS firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Le elezioni per l'insediamento della 1a Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo.

6 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito da 12 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle OOSS firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

7 - Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'amministrazione rispettivamente e alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale e i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

8 - Collegio dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. 1 componente in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio d'amministrazione.

9 - Comitato paritetico delle parti.

Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un Organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito Comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Il Comitato paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazione in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo;
- indirizzi generali di gestione del Fondo;
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti;
- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi;
- modifiche statutarie.

Il Comitato paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

10 - Adesione.

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

11 - Contribuzione.

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori e in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti, alle condizioni

stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

12 - Prestazioni.

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e d'anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio e avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai 2 commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il Fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente 'pro tempore'.

Ai lavoratori associati che provengano da altri Fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli eventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti 'pro tempore'.

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di TFR, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di TFR versate al Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13 - Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente art. 11.

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al Fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione.

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

14 - Trasferimenti e riscatti.

Il passaggio diretto tra 2 aziende che applicano il CCNL di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un Fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di un'impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione complementare, ai sensi dell'art. 10, comma 3bis del Decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di 3 anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi.

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri Fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.

15 - Gestione del patrimonio.

Le convenzioni di gestione indicano le linee d'indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio d'amministrazione.

16 - Conflitti d'interesse.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lett. c) del Decreto e successive modificazioni e integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti d'interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

17 - Regime delle spese.

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo 'una tantum' a carico dell'impresa che le parti convengono nella misura di £..... per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota d'iscrizione 'una tantum' pari a £.....

Alle spese per l'amministrazione e il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", preleva dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

Annualmente, con delibera del Consiglio d'amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

Il Consiglio d'amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle parti istitutive del Fondo.

I costi inerenti la Banca depositaria e i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

18 - Periodo transitorio.

Le parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il lo statuto e il regolamento elettorale del Fondo.

All'atto della costituzione del Fondo le parti designano i componenti del Consiglio d'amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la 1a Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori contabili.

Il Consiglio d'amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle OOSS firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Consiglio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

Il Consiglio d'amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.

Spetta al Consiglio d'amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della 1a Assemblea.

19 - Ulteriori destinatari.

Le parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente art. 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse OOSS firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.

20 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto e ai provvedimenti attuativi del medesimo.

23/04/1997

Previdenza complementare

Le parti confermano che l'istituzione di un sistema di previdenza complementare costituisce un obiettivo fondamentale nell'ambito della ridefinizione degli strumenti di gestione contrattuale.

A tal fine, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi contratti collettivi di lavoro, esprimono la volontà di ricercare fra tutte le Organizzazioni firmatarie di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile le condizioni, le modalità ed i tempi per pervenire alla costituzione di un unico Fondo Nazionale per la previdenza complementare dei lavoratori edili, nel quale siano rappresentati pariteticamente tutte le suddette Organizzazioni.

Al fine di esaminare le problematiche connesse alla istituzione del Fondo le parti convengono di costituire, entro il prossimo mese di giugno, una apposita Commissione tecnica paritetica che avrà il compito di:

1) approfondire il quadro normativo vigente in materia;

2) esaminare le determinazioni e le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione, la gestione e l'alimentazione del sistema di previdenza complementare;

3) ricercare soluzioni che consentano di addivenire ad un sistema di previdenza complementare che tenga conto delle caratteristiche specifiche del settore edile e dell'esigenza di armonizzare con tale sistema l'istituto dell'APES, dando piena attuazione a quanto previsto dall'art. 90, comma quarto, del C.C.N.L.

4) esaminare la possibilità di far decorrere gli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori successivamente al deposito degli atti costitutivi del fondo e della sottoscrizione degli atti di preadesione da parte dei singoli lavoratori.

La Commissione presenterà un'ipotesi operativa alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1997, nel presupposto dell'avvenuta riforma dell'APES.

Sin da adesso si concorda che alla contribuzione del sistema di previdenza complementare si provvederà:

- con una quota di TFR da maturare nell'anno, nella misura massima del 18% (salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione e per altre specifiche categorie di lavoratori);
- con una quota di pertinenza dell'impresa, nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto dalla retribuzione di cui al Protocollo 31/07/1992, di spettanza dei lavoratori che aderiranno al Fondo. I lavoratori che esprimeranno volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura.

Gli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori decorreranno dall'01/07/1998, fatta salva la diversa determinazione delle parti in relazione a quanto contenuto al precedente punto 4).

21/07/1995

ART. 90 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore. Tale sistema sarà concretizzato attraverso la costituzione dal 1° gennaio 1996 di un Fondo nazionale di settore, alimentato da contributi a carico del datore di lavoro, del lavoratore e da una quota di TFR maturata a decorrere da tale data, con l'eventuale tramite della Edilcassa.

Le parti provvederanno, entro trenta giorni dall'emanazione delle necessarie norme di legge, all'insediamento di una Commissione tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza complementare per quadri, impiegati ed operai edili.

L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di applicazione della previdenza medesima in relazione alle caratteristiche del settore nonché i criteri per l'armonizzazione dell'istituto dell'ape straordinaria con il sistema di previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto dell'apes, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare.

Ai fini del comma precedente le parti convengono che le Edilcasse provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dalla regolamentazione allegata per gli eventi successivi al 31 dicembre 1994 e fino al 31 dicembre 1995.

Al lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.